

**Associazione di Pubblica Assistenza
Val d'Arbia**

**REGOLAMENTO DI
SERVIZIO
-
PROTEZIONE
CIVILE**

Allegato B) del Regolamento Generale

I Servizi

ARTICOLO 1

L'Associazione, nell'ambito delle proprie funzioni statutarie, istituisce il servizio di protezione civile. Nel quadro della regolamentazione nazionale e regionale vigente (legge istitutiva del Servizio nazionale n. 225/1992; attribuzioni delle competenze D.lgs. 112/1998 e successive modifiche/integrazioni) l'Associazione partecipa in modo coordinato al sistema di istituzioni, organi ed enti che operano in modo organizzato e coerente per la tutela della comunità dalle calamità naturali, ambientali e tecnologiche.

I principi fondamentali di tale organizzazione sono la sussidiarietà e l'integrazione. In accordo con il Sistema regionale di protezione civile, come disciplinato dalla Legge Regionale n. 67/2003 il servizio in oggetto si esplica con attività di:

Previsione con la individuazione di situazioni di rischio o potenziali emergenze presenti sul territorio;

Prevenzione che comprende tutte le iniziative finalizzate alla eliminazione o contenimento dei rischi

Soccorso ovvero tutti gli interventi di prima assistenza per le popolazioni colpite da calamità;

Superamento dell'emergenza con provvedimenti per il ripristino della normalità.

ARTICOLO 2

Il servizio, che prioritariamente rileva e interviene su emergenze locali, costituisce una componente organica e integrata del Sistema regionale di protezione civile e interviene sotto il coordinamento dei Centri Operativi di riferimento (Servizio Nazionale di Protezione Civile).

Il Coordinamento

ARTICOLO 3

Il Comitato Direttivo nomina il Responsabile del Servizio e approva la composizione della Commissione Servizio Protezione Civile, di cui fa parte.

Al Responsabile, coadiuvato dalla Commissione, compete:

- preparare ed organizzare i gruppi operativi e i relativi turni di reperibilità;
- verificare i requisiti e l'idoneità del gruppo dei volontari assegnato alle diverse funzioni;
- organizzare la formazione e l'informazione sia per gli operatori che per gli utenti in accordo e secondo i protocolli degli organismi nazionali e locali preposti;
- cooperare per il potenziamento dei Centri Operativi (Sale Operative provinciali, Centri Intercomunali) e allo sviluppo dei Piani di Protezione Civile Locali;
- monitorare e verificare la funzionalità e la dotazione di mezzi e strumenti operativi;
- proporre al Comitato Direttivo nuovi assetti dei servizi e rendicontare sulle attività svolte.

Il Gruppo operativo

ARTICOLO 4

Si accede al Gruppo operativo previo superamento del corso di Soccorritore di primo livello e domanda di adesione. Potrà essere abilitato alla attività dei gruppi operativi il volontario in possesso delle qualità e delle competenze o delle eventuali abilitazioni richieste per le diverse attività di protezione civile alle quali è chiamato a concorrere il Gruppo di Protezione Civile di questa Associazione.

Spetta al Responsabile e alla Commissione valutare idoneità, qualificazioni e predisposizioni individuali nella composizione dei gruppi operativi.